



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 13/1/2014

BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2014

A partire dal 1° gennaio 2014 entreranno in vigore numerose novità fiscali, di cui diamo conto qui di seguito, iniziando l'analisi dalla Legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27/12/2013); poiché la legge consta di un unico articolo, faremo riferimento ai commi (sono più di 700) dello stesso.

Web tax (cc. 33 e 178)

Dal 1°/7/2014 i soggetti passivi IVA che intendono acquisire servizi di pubblicità e link sponsorizzati online dovranno acquistarli da soggetti aventi partita IVA italiana; inoltre tali acquisti, già a partire dal 1°/1/2014, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino i dati identificativi del beneficiario.

Reddito società agricole (c.36)

Viene eliminata la norma varata dal Governo Monti che aveva tolto la possibilità alle società agricole organizzate sotto forma di snc, sas, srl o cooperativa di determinare il reddito imponibile in base alle risultanze catastali: pertanto tali soggetti potranno continuare ad applicare il regime agevolato senza soluzione di continuità rispetto al passato.

Divieto di pagamento in contanti per canoni di locazione (c.50)

Dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione abitativa potranno essere pagati solo con strumenti tracciabili e mai in contanti, a prescindere dall'importo; in caso di violazione si applica la sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito. La norma non si applica alle locazioni commerciali.

Tutela delle parti nelle compravendite immobiliari e di aziende (cc.63-67)

Viene stabilito che il prezzo della compravendita di immobili o di aziende sarà trasferito al venditore dal notaio, dopo averlo ricevuto in deposito dall'acquirente e dopo aver trascritto il contratto di compravendita nei registri immobiliari o nel registro delle imprese in caso di cessione

di azienda. La norma diventerà operativa appena sarà emanato il regolamento attuativo (entro 120 giorni dal 1° gennaio).

In questo modo si eviteranno sorprese sia al venditore, che sarà sicuro di incassare il prezzo pattuito, che all'acquirente, che non rischierà di aver pagato un bene sul quale potrebbero essere intervenute iscrizioni ipotecarie nelle more dell'iscrizione dell'atto di acquisto.

Sconto IRAP per incremento base occupazionale (c. 132)

Dall'esercizio 2014 viene introdotta una deduzione ai fini IRAP per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero dei lavoratori impiegati rispetto all'anno precedente.

L'importo deducibile è pari al costo sostenuto per i nuovi assunti, con il limite massimo di 15.000 € per ciascun dipendente. L'importo complessivo della deduzione, inoltre, non può eccedere l'incremento del costo del lavoro totale dell'azienda rispetto a quello dell'anno precedente. La deduzione spetta per l'anno di nuova assunzione e per i due successivi.

L'impresa perde il diritto alla deduzione se negli esercizi successivi il numero dei dipendenti risulta pari o inferiore a quello dell'anno di assunzione.

Incremento coefficiente ACE – Aiuto alla Crescita economica (c. 137)

Il coefficiente utilizzato per il calcolo dell'ACE, che per il primo triennio di applicazione (2011-2013) è stato pari al 3%, viene aumentato al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.139)

La detrazione Irpef sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio rimane al 50% per tutto il 2014; per il 2015 sarà ridotta al 40% e tornerà all'aliquota standard del 36% a decorrere dal 2016. Il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare rimarrà a 96.000 € per il 2014 e il 2015 e tornerà a 48.000 € nel 2016.

Interventi per il risparmio energetico (c.139)

La detrazione Irpef/Ires sugli interventi per il risparmio energetico, in scadenza al 31/12/2013, è stata prorogata al 2014 con aliquota al 65% ed al 2015 con l'aliquota al 50%.

Rivalutazione dei beni d'impresa (cc.140-146)

Similmente a quanto avvenuto più volte in passato, viene introdotta una nuova rivalutazione dei beni delle imprese. I soggetti interessati sono tutti coloro che producono reddito di impresa (imprese individuali, società, enti commerciali, ecc.). Possono formare oggetto di rivalutazione tutti i beni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le

immobilizzazioni finanziarie; non sono invece rivalutabili gli immobili-merce. La rivalutazione deve essere necessariamente effettuata per tutti i beni rientranti nella stessa categoria omogenea.

I beni da rivalutare devono essere presenti sia nel bilancio 2012 che nel bilancio 2013; la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio 2013 versando un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

Il maggior valore fiscale sarà riconosciuto ai fini dell'ammortamento a partire dal terzo esercizio successivo (2016) e ai fini della plusvalenza a partire dal quarto esercizio successivo (1° gennaio 2017).

Il versamento dell'imposta sostitutiva avverrà in tre rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

E' anche possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione monetaria, pagando un'imposta sostitutiva del 10% sempre in tre rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi.

Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo (cc.150-152)

Va a regime la norma che consente di affrancare i maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo acquisite a seguito di operazioni straordinarie, iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali. E' dovuta un'imposta sostitutiva del 16% da versare in unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il pagamento dell'imposta di cui sopra. Il vantaggio dell'operazione consiste nella possibilità di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento relative ai beni immateriali sopra indicati.

Riapertura termini per rivalutazione terreni e partecipazioni (c.156)

Ennesima riapertura dei termini per poter usufruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, secondo le modalità divenute ormai usuali:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate, e al 2% per le partecipazioni non qualificate;
- i beni devono essere posseduti alla data del 1°/1/2014 mentre la perizia deve essere asseverata e l'imposta (o la prima rata di essa) deve essere versata entro il 30/6/2014;
- possono usufruire della possibilità di rivalutazione persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- per i terreni la perizia deve essere giurata necessariamente prima dell'atto di cessione, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni.

Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale, per le società di capitali non quotate, e al 25% del capitale per le società di persone.

Ricordiamo anche che è possibile scomputare dall'imposta dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni operate sul medesimo bene dallo stesso possessore. Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere il rimborso, entro 48 mesi dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva relativa all'ultima rivalutazione effettuata, con la limitazione che il suo ammontare non può superare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo affrancamento. Da tener presente che può essere utile rideterminare al ribasso il valore dei terreni oggetto di una precedente rivalutazione, qualora abbiano subito una svalutazione negli ultimi anni: così facendo, infatti, è possibile superare la presunzione di legge secondo la quale il valore periziato costituisce il valore minimo su cui calcolare le imposte nel momento in cui si dovesse procedere alla vendita del terreno stesso, anche se il prezzo effettivo di cessione è più basso; tra l'altro, in questi casi non si deve versare nulla a titolo di imposta sostitutiva.

Modifiche alla deducibilità delle perdite su crediti (c.160)

Viene stabilito che, già dai bilanci 2013, i crediti cancellati dallo stato patrimoniale nel rispetto dei corretti principi contabili e senza intenti elusivi saranno fiscalmente deducibili senza necessità di ulteriori elementi di prova. I casi più frequenti di applicazione della norma si avranno a seguito di transazione, di cessione del credito e di rinuncia al credito (purché quest'ultima non si configuri come una liberalità).

Riduzione del periodo di deduzione dei canoni leasing e nuova imposta di registro sulla cessione dei contratti di leasing immobiliare (cc.162-163 e 164-166)

Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 viene abbreviato il periodo di deduzione dei canoni: infatti, per i beni mobili si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario alla metà dello stesso, e per i beni immobili da 18 anni a 12 anni. Novità assoluta, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare (sempre in 12 anni) viene concessa anche ai lavoratori autonomi. Per gli autoveicoli (non strumentali né concessi in uso promiscuo ai dipendenti) invece, la situazione rimane invariata, per cui il periodo in cui vanno dedotti i canoni di leasing rimane pari alla durata del periodo normale di ammortamento.

Contestualmente viene introdotta un'imposta di registro del 4% sulla cessione dei contratti di leasing immobiliare relativi ad immobili strumentali (categorie catastali A/10, B, C, D ed E).

Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta (c.167)

La disciplina che prevede che le imposte anticipate derivanti dal diverso periodo di ammortamento civile e fiscale dell'avviamento e delle altre attività immateriali possono essere trasformate in crediti di imposta viene estesa anche all'IRAP; ricordiamo che la disciplina suddetta si può applicare qualora la società sia in perdita e che contestualmente le quote di ammortamento relative alle suddette attività diventano indeducibili.

Modifiche aliquote IVA (cc. 172 e 173)

Dal 2014 sale dal 4% al 22% l'aliquota IVA sulle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative e dai loro consorzi, a meno che non si tratti di cooperative sociali per le quali rimane l'aliquota del 4%.

Con la stessa decorrenza sale dal 4% al 10% l'aliquota IVA sui cibi e bevande prelevati da distributori automatici.

Visto di conformità per crediti d'imposta superiori a 15.000 € (c.574)

A partire dai crediti relativi all'esercizio 2013, e similmente a quanto già avviene da qualche anno per l'IVA, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute, alle imposte sostitutive e all'IRAP per importi superiori a 15.000 € dovranno chiedere l'apposizione del visto di conformità sulle rispettive dichiarazioni: pertanto sembrerebbe che prima di poter effettuare compensazioni per importi superiori ai 15.000 € bisognerà aver presentato le relative dichiarazioni, salvo che l'Agenzia delle Entrate si pronunci in maniera diversa.

In mancanza, per ora, di commenti ufficiali, sembra di poter dire invece che non ci sono le ulteriori limitazioni previste per l'IVA (sembrerebbe non necessario, quindi, attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione per compensare i crediti superiori a 5.000 €).

Le limitazioni di cui sopra non si applicano ai crediti relativi al periodo d'imposta 2012, pertanto può essere opportuno, fino al momento di presentazione della dichiarazione, continuare ad indicare come periodo d'imposta nel modello F-24 l'anno 2012, se le dichiarazioni dello scorso anno erano anch'esse a credito e lo stesso non è stato ancora interamente utilizzato .

Con l'occasione ricordiamo anche che dal 2014 il limite massimo annuale per effettuare le compensazioni è stato elevato a 700.000 € dall'art.9 c.2 del D.L. 35/2013.

Imposta di bollo sui prodotti finanziari (c.581)

Dal 2014 il bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dall'1,5 per mille al 2 per mille, con il limite massimo di 14.000 € per i soggetti diversi

dalle persone fisiche. Tutto invariato, invece, per quanto riguarda gli estratti conto bancari e postali, con bollo annuale di 34,20 € per le persone fisiche e di 100 € per gli altri soggetti.

Incremento aliquota IVAFE (c.582)

Dal 2014 l'aliquota Ivafe (l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) passa dall'1,5 per mille al 2 per mille.

Controllo dell'Agenzia delle Entrate sui modelli 730 (cc.586-589)

A partire dai modelli 730 relativi al 2013 (che verranno quindi presentati nel corso del 2014), nel caso in cui si richieda a rimborso un importo superiore a 4.000 €, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi e il rimborso sarà erogato dall'Agenzia stessa.

Modifiche all'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari (cc.608-609 e art.10 D.Lgs. 23/2011)

Dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa scende dal 3% al 2%; per tutti gli altri trasferimenti immobiliari l'imposta di registro passa al 9% (finora l'aliquota variava tra il 3 e l'8%), salvo per i terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali si applica l'aliquota del 12% (finora era il 15%). In tutti i casi sopra esaminati l'imposta di registro non potrà mai essere inferiore a 1.000 €, e le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno nella misura fissa di 50 € ciascuna.

Inoltre, a seguito di una modifica apportata dalla legge di stabilità, in caso di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si applicheranno l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa di 200 € e l'imposta catastale nella misura dell'1%.

Al di fuori dei casi esaminati, le attuali imposte fisse di 168 € (registro, ipotecaria e catastale) vengono aumentate a 200 €.

Da tener presente che con la manovra di cui sopra sono state abrogate tutte le eventuali agevolazioni esistenti in materia di imposta di registro: tra esse ricordiamo in particolare quella che consentiva alle imprese di compravendita immobiliare che si fossero impegnate a rivendere l'immobile acquistato entro tre anni, di pagare l'imposta di registro in misura dell'1%.

Sanatoria cartelle esattoriali (cc.618-624)

Viene prevista una mini sanatoria sulle cartelle esattoriali contenenti ruoli affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2013: pagando l'importo della cartella in unica soluzione entro il 28/2/2014 si ottiene l'azzeramento degli interessi, compresi quelli di mora.

Imposte sulla casa – IMU, TASI, TARI (cc.639-731)

Ai fini IMU vengono definitivamente esclusi dall'imposta l'abitazione principale, tranne quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 e i fabbricati rurali strumentali; inoltre viene previsto un moltiplicatore ridotto (75 anziché 135) per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Infine viene spostata al 24/1/2014 la scadenza della "mini-IMU", che è data dal 40% della differenza tra l'aliquota standard del 4 per mille sull'abitazione principale e quella decisa dai vari comuni, ovvero, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, tra l'aliquota standard del 7,6 per mille e quella decisa dai vari comuni.

Ai fini Irpef, già a partire dal 2013, viene ripristinata, sia pure al 50%, l'imponibilità del reddito delle unità abitative non locate, qualora le stesse siano ubicate nello stesso comune dell'abitazione principale del proprietario.

Viene istituita la Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili dei comuni, che avrà la stessa base imponibile dell'IMU e sarà dovuta anche sull'abitazione principale, ma le cui aliquote non sono state ancora definite. Se il proprietario dell'immobile è diverso dall'utilizzatore, quest'ultimo dovrà pagare una quota dell'imposta variabile tra il 10% e il 30% a seconda di quanto verrà stabilito dal regolamento del comune.

Infine la Tari sarà la riedizione della Tarsu e dovrà garantire l'integrale copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti.

Deduzione IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo (cc.715-716)

A partire già dal 2013 l'IMU pagata (si applica il principio di cassa) sui fabbricati strumentali diventa deducibile per il 30% dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo; dal 2014 la deduzione scende al 20%. Ai fini IRAP l'IMU resta invece totalmente indeducibile.

Modifiche all'aliquota INPS dei lavoratori autonomi (c.744)

Viene rivista la scaletta degli aumenti dell'aliquota contributiva INPS per i lavoratori autonomi e assimilati; dopo le modifiche le aliquote applicabili sono le seguenti:

Anno	Soggetti IVA iscritti in via esclusiva	Soggetti non IVA iscritti in via esclusiva (co.co.pro., ecc.)	Pensionati e iscritti ad altre gestioni
2013	27%	27%	20%
2014	27%	28%	22%
2015	30%	30%	23,5%
2016	31%	31%	24%

2017	32%	32%	24%
2018	33%	33%	24%

Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota di cui sopra va maggiorata dello 0,72%.

* * *

Con l'occasione ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio dovranno essere completati gli invii telematici degli "spesometri" e delle comunicazioni relative ai beni utilizzati dai soci e ai finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche a favore delle società.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,5% all'1%.

Dal 1° febbraio 2014, infine, si potrà utilizzare il modello F-24 "elide", che non consente di effettuare compensazioni, per il versamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti di locazione.